


Paolo Oreto

I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

CON RIFERIMENTO ALLE NUOVE NORME
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni

SOFTWARE INCLUSO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI APPALTI



GRAFILL

Paolo Oreto

I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

ISBN 13 978-88-8207-867-6

EAN 9 788882 078676

Manuali, 199

Prima edizione, giugno 2016

Il volume è **disponibile anche in eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.



I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di giugno 2016

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	p.	1
1. I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI.....	"	3
2. LE TRE DIRETTIVE EUROPEE	"	7
3. LA NORMATIVA PREVIGENTE IN ITALIA.....	"	12
4. LA LEGGE DELEGA	"	14
5. IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI.....	"	28
6. IL DECRETI MINISTERIALI E LE LINEE GUIDA ANAC.....	"	47
7. IL NUOVO RUOLO DELL'ANAC.....	"	63
8. IL DIBATTITO PUBBLICO.....	"	71
9. GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE.....	"	74
10. LA VALIDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	"	92
11. LA DIREZIONE DEI LAVORI.....	"	98
12. IL COLLAUDO DEI LAVORI	"	106
13. I CONCORSI DI PROGETTAZIONE.....	"	110
↘ DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 (STRALCIO) <i>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiu- dicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.....</i>	"	121

<p> ↘ D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 (PARTI RESIDUALI IN VIGORE DAL 19/04/2016) <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>..... </p>	p. 146
<p> ↘ INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO </p>	" 217
<p> – Note sul software incluso </p>	" 217
<p> – Requisiti hardware e software </p>	" 218
<p> – Download del software e richiesta della password di attivazione </p>	" 218
<p> – Installazione ed attivazione del software..... </p>	" 218

INTRODUZIONE

Successivamente alla emanazione della Legge delega n. 11/2016, ritenuta dalle rappresentanze professionali una base positiva da cui partire per avere una nuova normativa sui lavori pubblici, la lettura del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*», ha provocato un grande sconforto per il fatto stesso che il decreto delegato disattende, in gran parte, i buoni propositi contenuti nella Legge delega.

Relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, mentre nel previgente D.Lgs. n. 163/2006, le norme relative ai servizi stessi erano condensate in specifiche parti ed, in particolare, nella Parte II, Titolo I, Capo IV dall'articolo 90 all'articolo 112-*bis*, oggi, nel nuovo Codice, troviamo tali norme sparse tra i 220 articoli.

Tra l'altro, sembrava giunto a conclusione un processo iniziato con la pubblicazione, nel mese di marzo 2014 delle tre Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e 2014/23/UE relative rispettivamente agli appalti pubblici, ai settori speciali ed alle concessioni. Dal novembre 2004 (presentazione alle Camere dello schema di Legge delega da parte del Governo Renzi) al gennaio 2016 (approvazione definitiva della Legge delega), in oltre un anno abbiamo visto passare sotto i nostri occhi molteplici versioni che, nel percorso tra Camera e Senato sino alla definitiva approvazione, si è sempre più gonfiata per un totale di 59 principi contenuti nella Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, alcuni dei quali non compiutamente rispettati nel D.Lgs. n. 50/2016.

Dal marzo del 2014 al gennaio del 2016 sono trascorsi ben 21 mesi dei 24 disponibili (al fine di evitare una procedura d'infrazione per il mancato recepimento delle direttive) per l'approvazione definitiva della Legge delega mentre sono rimasti soltanto 3 mesi per approvare il decreto delegato e soltanto all'inizio del mese di marzo (a circa 1 mese di distanza dalla scadenza del 18 aprile 2016) il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che, dopo i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato, è stato approvato in via definitiva il 15 aprile 2016.

Probabilmente, il provvedimento avrebbe avuto bisogno di un tempo maggiore per evitare le problematiche che si stanno già riscontrando a causa della mancanza di un idoneo periodo transitorio. Tra l'altro, il D.Lgs. n. 50/2016 è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile e da quella data sono stati abrogati sia il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per entrare compiutamente in vigore occorre attendere, poi, l'emanazione di una serie di provvedimenti da parte dei Ministeri e da parte dell'ANAC con la conclusione che una notevole parte del Regolamento n. 207/2010 resterà in vita sino all'emanazione degli stessi.

Nel testo vengono trattati i servizi di architettura e di ingegneria alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare vengono analizzati tutti gli articoli del provvedimento relativi all'affidamento dei servizi stessi, al nuovo ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione, agli incarichi di progettazione, alla validazione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo dei lavori e, per ultimo ai concorsi di progettazione.

Per quanto concerne i concorsi di progettazione non si può fare a meno di non segnalare come non sia stato fatto nessun passo avanti rispetto alle norme contenute nel previgente D.Lgs. n. 163/2006 notando, per altro, l'assoluta mancanza di volontà al ricorso dell'istituto del concorso di progettazione rilevabile dal fatto che il ricorso a tale istituto è subordinato ad incarichi interni alle Amministrazioni anche nei casi in cui l'intervento riguardi opere di particolare interesse architettonico.

Per altro resta aperto, anche, il problema dell'inderogabilità dell'importo da porre a base d'asta per il fatto stesso che la norma (articolo 24, comma 8) imponendo la possibilità e la non l'obbligatorietà dell'utilizzazione delle tariffe professionali per determinare gli importi dei servizi di architettura e di ingegneria, di fatto, disattende le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 27/2012 con cui viene espressamente disposto che, per la determinazione di tali importi a base d'asta, occorre utilizzare obbligatoriamente i parametri desunti dalle tariffe professionali.

Una novità in assoluto è, invece, quella relativa al criterio di aggiudicazione dei servizi di architettura e di ingegneria e dei servizi di natura tecnica in genere che sono aggiudicati, esclusivamente, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo.

Leggendo, poi, con la dovuta attenzione il D.Lgs. n. 50/2016 predisposto in riferimento alla Legge delega n. 211/2016, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all'attuale normativa, esiste un grande numero di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato.

Il D.Lgs. n. 50/2016, quindi, non sarà accompagnato da un Regolamento di attuazione ma chi ha pensato che con l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee, l'Italia avrebbe finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava e non ha fatto i conti con la prassi consolidata della politica nazionale di complicare qualsiasi operazione.

Ecco la nuova normativa sui lavori pubblici è costituita, in atto, soltanto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ma, certamente, nei prossimi mesi saranno aggiunte altre tessere che arricchiranno, sempre di più, il testo base e non dovremo più avere a che fare con un gran numero di articoli ma con un gran numero di provvedimenti che, probabilmente, renderanno il lavoro di tutti noi sempre più complesso.

Giugno 2016

L'Autore

CAPITOLO 1

I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 meglio noto come «Nuovo Codice degli Appalti» o come «Nuovo Codice dei Contratti» recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» introduce nel settore dei servizi di architettura e di ingegneria alcune novità che avranno bisogno di un po' di tempo per essere metabolizzate. Si tratta di novità che soltanto in certi casi, a nostro giudizio, sono positive.

La novità di assoluto interesse è legata al fatto che, mentre al previgente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2010) ad una norma di carattere generale era associato un Regolamento attuativo di carattere vincolante (cosiddetta *hard law*) emanato con decreto del Presidente della Repubblica (Regolamento D.P.R. n. 207/2010), con il nuovo Codice dei Contratti, per l'attuazione dello stesso non ci sarà più un unico Regolamento ma un sistema costituito:

- dalle linee guida (ad esempio, quelle previste articolo 214, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016) che, prima di essere emanate e diventare quindi cogenti, dovranno seguire l'iter previsto per i decreti ministeriali di natura regolamentare (parere preventivo del Consiglio di Stato e registrazione e visto della Corte dei Conti, cui nel caso in esame si deve aggiungere il parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti);
- dalle linee guida «vincolanti» emanate direttamente dall'ANAC, che, pur non essendo regolamenti, ma atti equiparabili agli atti di regolazione di un'autorità indipendente, devono seguire alcune garanzie procedurali minime quali la consultazione pubblica, i metodi di analisi e di verifica di impatto della regolazione, le metodologie di qualità della regolazione, compresa la codificazione, adeguata pubblicità e pubblicazione e, per ultimo, l'eventuale parere facoltativo del Consiglio di Stato;
- dalle linee guida «non vincolanti» emanate direttamente dall'ANAC, senza garanzie procedurali minime, che hanno valore e funzione di indirizzo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

È chiaro che nel caso di linee guida della prima tipologia non è possibile parlare di «soft law» (atti di regolazione connotati dalla produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta) in quanto le stesse, così come evidenziato nel Parere del Consiglio di Stato n. 855 dell'1 aprile 2016, dopo essere state approvate dall'ANAC vengono emanate con decreto ministeriale avente natura regolamentare la cui procedura non

**Novità del
Nuovo Codice**

**Prima tipologia
di linee guida**

è molto diversa da quella relativa all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, che era lo strumento che veicolava il Regolamento n. 207/2010 e che la Legge delega ha espressamente soppresso. Si tratta, dunque, in questo caso, di una regolamentazione non flessibile (*hard law*) perché la natura regolamentare del decreto ministeriale comporta che esso assurge a fonte normativa, come tale dotata di un immediato effetto cogente.

Seconda tipologia di linee guida

Per quanto concerne, invece, le linee guida della seconda tipologia (Linee guida «vincolanti» dell'ANAC) per le stesse il Consiglio di Stato, con il parere dell'1 aprile 2016 più volte richiamato, si è espresso nel senso che a tali linee guida deve essere attribuita la natura di atti amministrativi generali. Nel contempo, in virtù del carattere di Autorità amministrativa indipendente proprio dell'ANAC, gli stessi si connotano come atti di regolazione. Da ciò deriva la loro forza vincolante *erga omnes*, che è appunto tipica di tutti gli atti di regolazione. Nel contempo, tale qualificazione implica che la loro emanazione sia accompagnata da una serie di garanzie procedurali, che erano state indicate nel citato parere del Consiglio di Stato e che il decreto legislativo delegato ha riprodotto all'articolo 213, comma 2. In riferimento a tale tipologia di linee guida, il Consiglio di Stato ha ritenuto preferibile l'opzione interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedimenti in questione con la natura del soggetto emanante (l'ANAC), la quale si configura a tutti gli effetti come un'Autorità amministrativa indipendente, con funzioni (anche) di regolazione. Pertanto, appare logico ricondurre le linee guida (e gli atti a esse assimilati) dell'ANAC alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali e, appunto, «di regolazione». Tale soluzione non pregiudica, ma anzi riconferma, gli effetti vincolanti ed *erga omnes* di tali atti dell'ANAC, come disposto dalla Legge delega n. 11/2016 ed, in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), che parla di «strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante». Occorre, anche, precisare che accanto alle «linee guida» (la cui inosservanza, in alcuni casi, è specificamente sanzionata, come nel caso dell'articolo 84, comma 2), sono previsti, all'articolo 213 altri strumenti di regolazione flessibile (come linee-guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo) predisposti dall'ANAC.

Terza tipologia di linee guida

Per quanto concerne le linee guida a carattere «non vincolante» le stesse appaiono inquadrabili come ordinari atti amministrativi.

In ogni caso sia la seconda che la terza tipologia di linee guida possono essere inquadrare come strumenti di regolazione flessibile (*soft law*).

La soluzione di sostituire un unico Regolamento con una serie di linee guida avrebbe dovuto essere una risposta alla Legge delega n. 11/2016 che richiedeva (articolo 1, comma 1) l'adozione di «un unico testo normativo», da denominarsi «Codice» e imponeva, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della citata Legge delega, un Codice snello, dovendosi assicurare una «ricognizione e riordino del quadro normativo» e «una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni», per un «più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti».

Appare, però, evidente, così come, peraltro, evidenziato dal Consiglio di Stato nel Parere n. 855/2016, che l'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chia-

ramente conoscibile, rischia così, di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Tra l'altro, l'obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere frenato dalla ritardata adozione degli atti attuativi, continuando, nel frattempo, ad essere applicate parti del previgente Regolamento n. 207/2010.

Occorre, però, osservare come l'ANAC abbia già predisposto alcune linee guida previste all'interno del nuovo Codice e precisamente le seguenti:

Linee guida ANAC

- 1) Linee guida «*Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto*»;
- 2) Linee guida «*Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto*»;
- 3) Linee guida «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni*»;
- 4) Linee guida «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;
- 5) «*Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa*»;
- 6) Linee guida «*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*»;
- 7) Linee guida «*Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*».

Relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, mentre nel previgente D.Lgs. n. 163/2006, le norme relative agli stessi erano condensate in specifiche parti ed, in particolare, nella Parte II, Titolo I, Capo IV dall'articolo 90 all'articolo 112-bis, oggi nel nuovo Codice, troviamo tali norme sparse tra i 220 articoli ed in particolare gli articoli cui fare riferimento sono i seguenti:

Servizi di architettura e di ingegneria

- Art. 23 (*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*);
- Art. 24 (*Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*);
- Art. 25 (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*);
- Art. 26 (*Verifica preventiva della progettazione*);
- Art. 27 (*Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori*);
- Art. 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*);
- Art. 46 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*);
- Art. 93 (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*);
- Art. 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*);
- Art. 152 (*Ambito di applicazione*);
- Art. 153 (*Bandi e avvisi*);
- Art. 154 (*Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti*);

- Art. 155 (*Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione*);
- Art. 156 (*Concorso di idee*);
- Art. 157 (*Altri incarichi di progettazione e connessi*).

L'offerta economicamente più vantaggiosa

La novità in assoluto contenuta nel nuovo Codice dei Contratti è quella relativa al criterio di aggiudicazione dei servizi di architettura e di ingegneria e dei servizi di natura tecnica in genere e nell'articolo 95, comma 3, lettera *b*), viene precisato che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro con la precisazione che tale disposizione, nel vietare, di fatto, l'utilizzazione del criterio del prezzo più basso nell'affidamento di servizi afferenti all'ingegneria e all'architettura e dei servizi di natura tecnica ottempera alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera *oo*) della citata Legge delega.

L'introduzione della soglia di 40.000 euro sotto la quale è possibile non utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sembra conforme a una interpretazione sistematica della Legge delega, che richiede, anche, una semplificazione negli affidamenti di minor importo, ed è giustificata dal carattere minimale dell'importo dell'affidamento, rispetto al quale il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la sua complessità, potrebbe essere oggettivamente sproporzionato.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

CAPITOLO 2

LE TRE DIRETTIVE EUROPEE

Sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Economica Europea n. L.94/1 del 28 marzo 2014 sono state pubblicate le tre Direttive europee 2004/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 relative, rispettivamente, agli appalti pubblici, ai settori speciali ed alle concessioni con la precisazione che le prime due sostituiscono le due previgenti Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

Le tre Direttive sono entrate in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e quindi il 18 aprile 2014 e gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle Direttive stesse entro due anni dall'entrata in vigore delle due Direttive e, quindi, entro il 18 aprile 2016.

Si profilava, dunque, già nel mese di marzo del 2014, un nuovo e pesante intervento sul Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sul Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Differentemente dalle tante modifiche introdotte nel D.Lgs. n. 163/2006, si trattava di una nuova soluzione interessante per il fatto stesso che Parlamento, Governo, Autorità di vigilanza, Professionisti e Imprese, invece di pensare a rabberciare un Codice dei contratti che, ormai, faceva acqua da tutte le parti avrebbero potuto utilizzare l'obbligatorietà del recepimento delle tre Direttive per rivisitare tutta la normativa sugli appalti inserendo, anche, quella nuova sulle concessioni.

Le tre nuove Direttive modificano le norme sugli appalti pubblici comunitari e, per la prima volta, stabiliscono nell'Unione europea norme comuni in materia di contratti di concessione garantendo una qualità e un rapporto qualità-prezzo migliori con più facilità di presentare offerte per le piccole e medie imprese.

Grazie al nuovo criterio di aggiudicazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* (nuovo perché diverso da quello previsto nella previgente Direttiva 2004/18/CE), sarebbe stato opportuno mettere più enfasi su qualità, considerazioni ambientali, aspetti sociali o innovazione, pur tenendo conto del prezzo e dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi; è stata, poi, introdotta una procedura del tutto nuova, volta a rafforzare soluzioni innovative e cioè i nuovi «partenariati per l'innovazione» che consentiranno alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, senza pregiudicarne la soluzione, lasciando così spazio alle autorità pubbliche e all'offerente per trovare insieme soluzioni innovative.

Con le tre nuove Direttive la procedura di gara per le imprese è più semplice, grazie a un «documento unico europeo di gara» standard, basato sull'autocertificazione con la novità che soltanto il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. La Commissione europea ha stimato che l'onere amministrativo per le imprese sarà ridotto di

Entrata in vigore delle Direttive

Rivisitazione della normativa

Offerta economicamente più vantaggiosa

Documento unico europeo di gara

oltre l'80% mentre per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, le nuove Direttive incoraggiano anche la suddivisione dei contratti in lotti.

Per combattere il dumping sociale e garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati, le nuove Direttive comprendono norme per il subappalto e disposizioni più severe sulle «*offerte anormalmente basse*»; i contraenti che non rispettano la normativa UE sul lavoro potranno essere esclusi dalla presentazione di offerte.

**Direttiva
2014/23/UE
sulle
concessioni**

La nuova Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni ricorda che gli Stati membri restano liberi di decidere su come debbano essere eseguiti i lavori pubblici o siano erogati i servizi *in house* o esternalizzandoli a società private. La Direttiva 2014/23/UE non impone, poi, la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico, riconoscendo, inoltre, la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico ed accettandone l'esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole.

La Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, disciplina organicamente un settore finora solo parzialmente regolato a livello UE. L'aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici, infatti, è stata soggetta, sinora, alle norme di base della Direttiva 2004/18/CE, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero scontava un vero e proprio vuoto giuridico al quale era possibile sopperire solo mediante l'applicazione dei principi contenuti nei Trattati (libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza).

I principali elementi della nuova Direttiva sono:

- il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche nazionali, in base al quale le stesse possono decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici, essendo altresì libere di espletare tali compiti direttamente, avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, o di conferirli a operatori economici esterni;
- la possibilità, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale, mentre la Direttiva esclude dal proprio campo di applicazione i servizi non economici d'interesse generale;
- la definizione di concessione e la sua specificità rispetto a quella di appalto pubblico; per concessione deve intendersi un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto per mezzo del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi che sono oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi; la parte

del rischio trasferito al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

- l'obbligatorietà di applicare la Direttiva alle concessioni di lavori o di servizi il cui valore è pari o superiore all'importo della soglia comunitaria;
- la durata limitata delle concessioni, secondo la stima fatta dalle autorità pubbliche in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. È in ogni caso stabilito che per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non debba superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici (gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione);
- il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza che, nelle procedure di aggiudicazione, sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. Tali criteri devono assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore; tali criteri possono anche essere ambientali, sociali, o relativi all'innovazione; inoltre, nell'esecuzione dei contratti di concessione gli operatori economici devono rispettare gli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, il diritto nazionale, i contratti collettivi o dalle disposizioni ambientali, sociali e di diritto del lavoro previste da Convenzioni internazionali (l'elenco di tali Convenzioni è stabilito nell'Allegato X della Direttiva);
- la necessità che le amministrazioni aggiudicatrici prendano misure adeguate per combattere frodi, favoritismi e corruzione e per prevenire efficacemente, identificare e risolvere i conflitti di interesse che possono sorgere in occasione dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione di concessione.

La Direttiva regola la fattispecie del subappalto della concessione, stabilendo tra l'altro che l'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, deve essere assicurato attraverso azioni appropriate da parte delle autorità nazionali competenti nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, come le agenzie di ispezione del lavoro o agenzie di protezione ambientale; la garanzia dell'applicazione di tali standard è garantita anche nel caso in cui il diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e il concessionario.

Le due Direttive 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, modificano e sostituiscono, rispettivamente, la Direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore

***Direttive
2014/24/UE e
2014/25/UE su
appalti e sui
settori esclusi***

LA NORMATIVA PREVIGENTE IN ITALIA

Sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016, la normativa italiana sugli appalti pubblici era basata, essenzialmente, sul decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» e sul Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*».

Previgente Codice dei contratti

Dalla pubblicazione e sino alla fine del 2015, il Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) per un totale di oltre 600 articoli hanno subito oltre 500 modifiche con oltre 6.000 (Sì! Seimila) pronunce dell'Autorità di vigilanza e dei Tribunali Amministrativi! Una miriade di modifiche, a volte anche ondivaghe, difficili da seguire e da metabolizzare.

Era abbastanza chiaro, già prima dell'emanazione delle tre nuove Direttive europee, che non sarebbe stato più possibile andare avanti con modifiche (con decreti-legge e leggi di modifica che molto spesso abrogavano modifiche precedenti), deliberazioni, determinazioni, segnalazioni, risoluzioni, emendamenti, interpretazioni, sentenze e che era giunta l'ora di mettere un punto alla farraginosità, pessima comprensione ed applicazione delle norme sui lavori pubblici che, di fatto, hanno provocato i problemi che conosciamo ed hanno portato l'Italia ad uno dei primi posti in Europa per la corruzione negli appalti pubblici.

Legge delega del D.Lgs. n. 163/2006

Volendo fare un minimo di storia, è opportuno ricordare che, prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 163/2006, lo Stato Italiano, dovendo procedere al recepimento delle due Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con l'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004) delegò il Governo a recepire le due Direttive e nel citato articolo 25 veniva precisato, anche, che il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due Direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

- semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
- conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della disciplina;
- adeguamento della normativa alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

In ottemperanza dell’articolo 25 della Legge delega, successivamente ai pareri previsti della Conferenza unificata Stato-Regione, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari, il Governo emanò il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» con cui fu possibile:

- recepire le due Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, unificando le disposizioni comuni;
- disciplinare in un unico contesto normativo non soltanto i lavori pubblici ma anche i servizi e le forniture;
- cancellare, abrogandole, ben 29 tra leggi, decreti e regolamenti (tra le altre la Legge n. 109/1994) ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 altre disposizioni di legge.

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, con il recepimento delle due Direttive europee non si verificarono modifiche sostanziali nel campo dei servizi e delle forniture mentre, per quanto concerne i lavori pubblici, ci furono importanti variazioni dovute al fatto che le precedenti norme si discostavano parecchio dalle norme dell’Unione europea.

A distanza di oltre quattro anni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 163/2006, nel mese di dicembre 2010 fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*». In verità il Regolamento n. 207/2010 avrebbe dovuto vedere la luce, così come disposto all’articolo 253, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 entro un anno dall’entrata in vigore del previgente Codice dei Contratti mentre entrò in vigore, centottanta giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e, quindi, l’8 giugno 2011 e sino a tale data si continuò ad utilizzare il Regolamento della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, cioè il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

**Regolamento
n. 207/2010**

CAPITOLO 4

LA LEGGE DELEGA

La legge 28 gennaio 2016, n. 11 delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle tre Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Finalità della
Legge delega**

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare – nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi specifici elencati nelle lettere da *a)* a *sss)* – due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità:

- l’**attuazione delle tre Direttive**, il cui termine per l’adozione è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle Direttive europee per il loro recepimento;
- il **riordino complessivo della disciplina vigente** in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.

Restava ferma la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo. Tra le due soluzioni, il Governo ha optato per l’adozione di un unico provvedimento e sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che condensa in unico provvedimento le finalità legate al recepimento delle Direttive e al riordino della normativa vigente.

**Principi della
Legge delega**

La Legge delega, al comma 1 dell’articolo 1, detta i seguenti 59 principi e criteri direttivi specifici:

- a)* divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive, come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- b)* con il decreto di riordino, adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture denominato «*Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione*», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre Direttive, che sostituisce il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in riferimento, tra l’altro, al coordi-

namento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei;
- d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto disposto dalla lettera r);
- e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche;
- f) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre Direttive;
- g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara;
- h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
- i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione;
- l) previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affi-

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Il nuovo Codice dei Contratti con la veste del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta* e, quindi, il 19 aprile 2016.

Approvazione definitiva

Il decreto legislativo è stato approvato, definitivamente, dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 e dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato del 18 aprile 2016 è stato firmato dal Capo dello Stato ed è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tabella di concordanza

Sul supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 è stata, poi, pubblicata la Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» in cui sono evidenziati, in riferimento ad ogni articolo del D.Lgs. n. 50/2016, i corrispondenti articoli relativi ai principi dettati dalla Legge delega n. 11/2016, alle tre Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed al previgente D.Lgs. n. 163/2006.

Lunga e travagliata storia

È opportuno precisare che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha avuto una lunga e travagliata storia durata 24 mesi e che lo stesso, prima dell'approvazione definitiva da parte del Governo è stato sottoposto, così come previsto dalla Legge delega n. 11/2016, ai pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari che hanno dato parere positivo con numerose osservazioni.

Il nuovo D.Lgs. n. 50/2016 contiene 220 articoli e 25 allegati e, secondo quanto prevede la Legge delega, provvede all'abrogazione del previgente D.Lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei Contratti pubblici, e del previgente D.P.R. n. 207/2010 recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti. In luogo della disciplina regolamentare la Legge delega prevede l'emanazione di linee guida di carattere generale, proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Ma vediamo, adesso, in un breve riassunto quali sono, dalla A alla Z, le peculiarità riscontrabili nel testo approvato che è composto da 220 articoli suddivisi nelle seguenti parti:

Testo composto da 220 articoli

- Parte I (*Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni*) (artt. 1-34);
- Parte II (*Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture*) (artt. 35-163);
- Parte III (*Contratti di concessione*) (artt. 164-178);
- Parte IV (*Partenariato pubblico provato e contraente generale*) (artt. 179-199);
- Parte V (*Infrastrutture e insediamenti prioritari*) (artt. 200-203);
- Parte VI (*Disposizioni finali e transitorie*) (artt. 204-217).

ABROGAZIONI (art. 217 D.Lgs. n. 50/2016)

Le abrogazioni vengono trattate nella Parte VI e nel dettaglio al comma 1 dell'articolo 217 del nuovo Codice dei Contratti dove viene precisato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice e, quindi, dal 19 aprile 2016 sono abrogati il vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010) nonché tutte le altre 41 norme vigenti in contrasto con il nuovo Codice. In verità è opportuno precisare che, all'articolo 216 rubricato «*Disposizioni transitorie e di coordinamento*», viene precisato che alcune parti del previgente Regolamento n. 207/2010 resteranno in vigore anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sino all'emanazione di vari atti da parte dei Ministeri e dell'ANAC.

AFFIDAMENTI DEI CONCESSIONARI (art. 177 D.Lgs. n. 50/2016)

In riferimento a quanto dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera *iii*) della Legge delega n. 11/2016 al comma 1 dell'articolo 177 del nuovo Codice viene confermato l'obbligo per i concessionari in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non affidatari con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, a mettere in gara almeno l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali sia per la stabilità del personale impiegato che per la salvaguardia delle professionalità.

L'obbligo di gara per i concessionari in essere non scatta subito, ma tra due anni e cioè a partire dal 19 aprile 2018 e, così come disposto al comma 3, la verifica del rispetto del limite dell'80% dovrà essere effettuata dall'ANAC, che potrà sanzionare le violazioni più gravi.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA (art. 23, 46, 95 D.Lgs. n. 50/2016)

L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è trattato negli articoli 23 (Parte I) e 46 (Parte II). All'articolo 23 sono definiti i livelli di progettazione e viene precisato che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed econo-

CAPITOLO 6

IL DECRETI MINISTERIALI E LE LINEE GUIDA ANAC

Con l’emanazione del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e con l’abrogazione del previgente Regolamento n. 207/2010, è prevista, anche, l’emanazione di vari decreti ministeriali e di linee guida ANAC. Leggendo, infatti, con la dovuta attenzione, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto a quelli del citato D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento di attuazione, esiste un notevole numero di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo Codice.

Nella tabella, di seguito proposta, sono riportati, in rigoroso ordine cronologico, i provvedimenti che verranno predisposti dai Ministeri e quelli che dovrà predisporre l’ANAC e per ogni riga vengono riportati l’articolo ed il comma di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016, la tipologia di provvedimento, il termine entro cui deve essere predisposto e le eventuali norme transitorie.

È semplice notare come per molti provvedimenti non c’è alcuna scadenza temporale e che per alcuni in un periodo transitorio non quantificato dovranno essere utilizzate intere parti del previgente Regolamento n. 207/2010.

*Provvedimenti
dei Ministeri
e di ANAC*

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE**TABELLA 1) – A CARICO DEI MINISTERI**

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.
1	24, co. 8	D.M. Giustizia-Infrastrutture con nuovi parametri per i compensi negli incarichi di progettazione	18/6/2016	D.M. Giustizia n. 143/2013
2	21, co. 8, 9	D.M. Infrastrutture-Economia, previo parere del CIPE, su programmi triennali e completamento delle incompiute	18/7/2016	Atti di programmazione già adottati
3	24, co. 2	D.M. Infrastrutture, sentita l’ANAC, sui requisiti delle società di professionisti e di ingegneria e loro consorzi	18/7/2016	Artt. 254-256 Regolamento n. 207/2010
4	25, co. 13	D.P.C.M. su proposta Beni culturali-Semplificazione-Infrastrutture con procedure semplificate per l’archeologia preventiva	18/7/2016	
5	38, co. 2	D.P.C.M. su proposta Infrastrutture-Economia-Semplificazione con i criteri per l’iscrizione all’albo delle stazioni appaltanti	18/7/2016	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.
6	89, co. 11	D.M. Infrastrutture, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per definire l'elenco delle opere super tecnologiche escluse dall'avvalimento	18/7/2016	D.L. n.47/2014 conv. in legge n. 80/2014
7	111, co. 1, 2	D.M. Infrastrutture su proposta dell'ANAC con linee guida per l'attività di direzione dei lavori	18/7/2016	Artt. 178-210 Regolamento n. 207/2010
8	159, co. 4	D.M. Difesa-Infrastrutture, sentita l'ANAC, con direttive generali appalti difesa extra D.Lgs. n.208/2011	18/7/2016	Procedure D.P.R. n. 236/2012
9	212, co. 5	D.P.C.M. con composizione e modalità di funzionamento cabina di regia attuazione codice	19/7/2016	
10	23, co. 13	D.M. Infrastrutture per tempi introduzione graduale dell'obbligo del BIM	31/7/2016	
11	58, co. 10	Regole tecniche emanate dall'AGID per la condivisione dei dati nei sistemi telematici di acquisto e negoziazione	31/7/2016	
12	37, co. 5	D.P.C.M. su proposta Economia sentita Conferenza Unificata con criteri di costituzione delle centrali di committenza	19/10/2016	Iscrizione anagrafica art. 33-ter Legge n. 221/2012
13	73, co. 4	D.M. Infrastrutture, d'intesa con l'ANAC, su pubblicazione bandi informatici	19/10/2016	Avvisi e bandi pubblicati sulla G.U.R.I.
14	146, co. 4	D.M. Beni culturali-Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici, esecutori lavori e verifica lavori su beni vincolati	19/10/2016	Artt. 248, 251 Regolamento n. 207/2010
15	196, co. 4	D.M. Infrastrutture con le modalità di iscrizione all'albo e di nomina dei collaudatori, nonché i compensi da corrispondere	19/10/2016	Artt. 216 Regolamento n. 207/2010
16	81, co. 2	Provvedimento delle Infrastrutture per definire le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da ANAC in merito al sistema AVC Pass	31/12/2016	Banca dati AVC Pass
17	22, co. 2	D.P.C.M. sulle opere da sottoporre a dibattito pubblico	19/4/2017	
18	41, co. 1	D.P.C.M. per individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP	19/4/2017	
19	44, co. 1	D.M. Semplificazione-Infrastrutture (sentita AGID) per digitalizzazione contratti pubblici	19/4/2017	
20	84, co. 12	D.M. Infrastrutture su proposta ANAC per individuare qualificazione da parte delle stazioni appaltanti	19/4/2017	
21	201, co. 7	Approvazione del primo documento pluriennale di programmazione da parte del Ministero delle Infrastrutture	19/4/2017	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo trans.
22	23, co. 16	Tabelle del Ministero del Lavoro con l'indicazione del costo del lavoro negli appalti	Aggiornamento annuale	Decreti ministeriali già emanati
23	1, co. 7	Direttive generali Farnesina-ANAC per gli appalti da svolgersi all'estero	Nessuno	Artt. 343-356 Regolamento n. 207/2010
24	23, co. 3	D.M. Infrastrutture-Ambiente-Beni culturali, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per definire i contenuti dei livelli di progettazione	Nessuno	Artt. 14-43 e 239-247 Regolamento n. 207/2010
25	25, co. 2	D.M. Beni culturali per definizione criteri tenuta elenco dei soggetti qualificati alle indagini archeologiche	Nessuno	Restano validi gli attuali elenchi
26	34, co. 3	D.M. Ambiente con eventuale aumento percentuale 50% categorie conseguimento efficienza energetica	Nessuno	
27	77, co. 10	D.M. Infrastrutture-Economia sentita l'ANAC per tariffe di iscrizione albo e compenso dei commissari di gara	Nessuno	
28	81, co. 2	D.M. Infrastrutture sentite l'ANAC e l'AGID sui dati per la banca dati nazionale degli operatori economici	Nessuno	Banca dati AVC Pass
29	102, co. 8	D.M. Infrastrutture su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per disciplinare modalità tecniche di svolgimento del collaudo	Nessuno	Artt. 215-238 Regolamento n. 207/2010
30	103, co. 9	D.M. Sviluppo economico-Infrastrutture con lo schema tipo per le fidejussioni	Nessuno	
31	144, co. 2	D.M. Salute-Ambiente-Agricoltura con linee guida per ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica	Nessuno	Specifiche tecniche qualità servizio
32	144, co. 5	D.M. Sviluppo economico-Infrastrutture per individuare esercizi autorizzati a esercitare servizio di mensa con buoni pasto	Nessuno	
33	185, co. 3	D.M. Economia-Infrastrutture per modalità garanzia obbligazioni e i titoli di debito società di progetto	Nessuno	
34	194, co. 12	D.M. Economia-Infrastrutture modalità operatività garanzia obbligazioni verso contraente generale	Nessuno	
35	196, co. 2	D.M. Infrastrutture-Economia con modalità utilizzazione fondi a disposizione per il collaudo delle grandi opere	Nessuno	
36	202, co. 3	D.M. Infrastrutture-Economia per individuazione fondi progettazione e realizzazione grandi opere	Nessuno	
37	202, co. 4	D.M. Infrastrutture per definire i criteri di ammissione al finanziamento e di assegnazione (o revoca) delle risorse del fondo per la progettazione delle opere e degli insediamenti prioritari	Nessuno	
38	202, co. 5	D.M. Infrastrutture-Economia con individuazione fondi legge obiettivo da revocare e riallocare	Nessuno	

[segue]

IL NUOVO RUOLO DELL'ANAC

Una delle maggiori novità riscontrabile nel nuovo Codice dei Contratti sta nel diverso ruolo assunto dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) assegnatole già dalla Legge delega n. 11/2016 quando alla lettera *t*) dell'articolo 1, comma 1 si parla di *«attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa»*.

L'ANAC nasce dalle ceneri dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) istituita dall'articolo 4 della Legge n. 109/1994 e soppressa dall'articolo 19, comma 1 del D.L. n.90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 con cui, poi, sono trasferiti all'ANAC, appunto, i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nel testo della Legge delega l'acronimo «ANAC» può essere ritrovato nelle varie lettere dell'articolo 1, comma 1, circa 20 volte, mentre nel Decreto delegato n. 50/2016 lo stesso acronimo può essere ritrovato nel citato testo quasi 100 volte con l'intero articolo 213 (Parte VI) dedicato interamente all'ANAC.

L'articolo 213 del nuovo Codice nasce in riferimento alle previsioni sparse in più lettere dell'articolo 1, comma 1 della Legge delega n. 11/2016 e con lo stesso vengono definite le molteplici funzioni attribuite all'ANAC dall'articolo 213 che possono essere così riassunte:

- la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche. Questa finalità è favorita anche attraverso la predisposizione di documenti quali linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile. L'ANAC dovrà trasmettere gli atti ritenuti maggiormente rilevanti alle Camere immediatamente dopo la loro adozione e, coerentemente con la Legge delega, il comma 2 fa salva l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa;
- la vigilanza sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 3, lettera *a*). La vigilanza verrà effettuata non solo nei settori ordinari e speciali, ma anche su quelli esclusi dall'ambito

**L'ANAC
e l'AVCP**

**Il ruolo e
le funzioni
dell'ANAC con-
tenuti nell'ar-
ticolo 213**

- di applicazione del Codice e anche su quelli secretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
- la vigilanza sull'economicità di esecuzione dei contratti pubblici, accertando che non ne derivi pregiudizio per il pubblico erario, ai sensi del comma 3, lettera *b*);
 - la segnalazione, al Parlamento ed al Governo, di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o applicazione distorta della normativa di settore ai sensi del comma 3, lettera *c*);
 - la formulazione di proposte al Governo su eventuali modifiche, necessarie alla normativa vigente ai sensi del comma 3, lettera *d*);
 - la predisposizione e l'invio, al Governo e al Parlamento, di una relazione annuale sull'attività svolta, evidenziando eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del comma 3, lettera *e*);
 - la vigilanza sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori e l'esercizio dei correlati poteri sanzionatori ai sensi del comma 3, lettera *f*);
 - la vigilanza sull'obbligo di affidamento dei contratti tramite le procedure ordinarie assieme ad un controllo sulla corretta applicazione della disciplina di deroga, riservata ai casi di somma urgenza e di protezione civile disciplinati dall'atto in esame ai sensi del comma 3, lettera *g*);
 - l'attività di vigilanza collaborativa, previa la stipulazione di protocolli d'intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, con finalità di supporto nella predisposizione degli atti e nella gestione dell'intera procedura di gara con la precisazione che quest'ultimo campo di attività sarà, però, limitato, così come disposto al comma 3, lettera *h*), ad alcuni affidamenti di particolare interesse;
 - la gestione, ai sensi del comma 4, del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
 - la possibilità di disporre ispezioni, così come disposto al comma 5, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato e del Corpo della Guardia di finanza per le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine attribuiti ad esso ai fini degli accertamenti relativi all'IVA e alle imposte sui redditi;
 - la trasmissione, così come disposto al comma 6, qualora riscontri delle irregolarità, degli atti e dei propri rilievi agli organi di controllo, incluse la Procura della Repubblica in caso di irregolarità di rilevanza penale e alla Procura generale della Corte dei conti in caso di pregiudizio al pubblico erario;
 - la collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, così come disposto al comma 7, per la rilevazione dei comportamenti aziendali meritevoli di valutazione per l'attribuzione del cosiddetto «rating di legalità»;
 - la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che viene istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il Casellario contiene, ai sensi del comma 10, tutte le notizie, informazioni e dati inseriti nella Banca dati nazionale degli operatori

economici di cui all'articolo 81 del testo in esame. Con quest'ultima banca dati, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC dovrà altresì garantire il collegamento;

- l'operatività presso l'ANAC, ai sensi del comma 11, della Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la possibilità, così come disposto al comma 12, di chiedere contribuzioni ai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza;
- il potere, ai sensi del comma 13, di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti che:
 - a) rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti da essa richiesti;
 - b) non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti partecipazione alla procedura di affidamento;
 - c) forniscono informazioni o documenti non veritieri a fronte di richiesta dell'autorità;
 - d) forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione.
- la gestione e l'aggiornamento, ai sensi del comma 15, dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici e dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house;
- l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, così come disposto al comma 16, dell'elenco dei soggetti aggregatori;
- la pubblicazione, immediata e suddivisa per materia, così come disposto al comma 17, degli strumenti di regolazione flessibile adottati, qualunque sia la loro denominazione. Ciò permetterà di rendere immediatamente accessibili alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun provvedimento.

Oltre che nell'articolo 213, tutto il nuovo Codice contiene vari riferimenti all'ANAC che assume, così un ruolo centrale di notevole importanza e responsabilità; l'ANAC, tra l'altro è chiamata in causa:

- nell'articolo 24 (relativo alla «*Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*»), comma 2 in cui è precisato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 18 luglio 2016, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- nell'articolo 31 (relativo al «*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*»), comma 5 in cui è precisato che l'ANAC, con proprio atto, da adottare entro il 18 luglio 2016, deve definire una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori

**Il ruolo e
le funzioni
dell'ANAC
distribuiti
nel D.Lgs.
n. 50/2016**

IL DIBATTITO PUBBLICO

Una delle novità del nuovo Codice che non trova alcun riferimento né nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE né nella previgente normativa è contenuta nell'articolo 22 rubricato «*Trasparenza nella partecipazione dei portatore di interessi e dibattito pubblico*» inserito all'interno del decreto legislativo delegato in ottemperanza alle previsioni contenute nelle lettere *ppp*) e *qqq*) della Legge delega 18 aprile 2016, n. 11.

L'articolo in argomento è costituito da 4 commi e nel dettaglio:

- il comma 1 definisce l'obbligatorietà della pubblicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, nel proprio profilo del committente, dei progetti di fattibilità relativi ai grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, nonché degli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse;
- il comma 2 precisa che entro il 18 aprile 2017, deve essere adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 con cui sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.

In pratica per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico che, però, in atto, non può essere utilizzata perché al comma 3 è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori proponenti l'opera soggetta a dibattito pubblico devono indire e curare lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto precedentemente indicato che, ovviamente, non è stato, ancora, adottato.

La lettera *qqq*) della Legge delega n. 11/2016 prevede l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line

dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo». Relativamente alla lettera *ppp*) della Legge delega n. 11/2016, occorre precisare che tale lettera prevede la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto.

Il Consiglio di Stato ed il dibattito pubblico

Il Consiglio di Stato nel proprio Parere n. 855 dell'1 aprile 2016 interviene sul nuovo (per la legislazione statale) istituto del dibattito pubblico, già peraltro introdotto da molte leggi regionali e diffuso in ordinamenti stranieri, precisando che si tratta di uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto. Uno strumento di partecipazione democratica che in prospettiva assicura una maggiore accettazione sociale dell'opera, previene contenzioso ed accelera la realizzazione dell'opera stessa.

Il Consiglio di Stato e l'articolo 22 del D.Lgs. n. 50/2016

Sempre il Consiglio di Stato precisa che l'articolo 22 disciplina il dibattito pubblico nella pianificazione e programmazione di lavori di rilevanza sociale e di impatto territoriale e sulle popolazioni ivi insediate. Si tratta di uno dei punti qualificanti del nuovo Codice, con il quale si dà attuazione ai criteri direttivi di trasparenza e partecipazione previsti dalla Legge delega n. 11/2016.

Il primo comma dell'articolo 22 enuncia l'obbligo di pubblicazione per i progetti aventi le descritte caratteristiche, mentre il successivo comma demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle tipologie e delle soglie dimensionali di opere per le quali il dibattito pubblico è obbligatorio.

Il comma 3 disciplina la procedura in questione, incentrata sulla conferenza indetta dal soggetto proponente, da concludersi entro quattro mesi e con potestà di auto-disciplinare le modalità di svolgimento del dibattito, alla quale partecipano non solo gli enti e le amministrazioni interessati, ma anche gli altri portatori di interessi, con formula che riecheggia l'articolo 91 della Legge n. 241 del 1990, e tra questi i comitati cittadini «*i quali abbiano già segnalato agli enti locali territoriali il loro interesse*». Si prevede quindi che il progetto di fattibilità, le osservazioni dei soggetti partecipanti e gli esiti del dibattito siano pubblicati on line.

Infine, il comma 4 obbliga la conferenza di servizi chiamata ad approvare il progetto a svolgere una specifica discussione sulle risultanze del dibattito.

Il Consiglio di Stato aggiunge che la normativa relativa al dibattito pubblico sembra lacunosa e non chiara su profili che potrebbero avere rilevanti ricadute pratiche e costituire fonte di contenzioso, in una fase in cui si seleziona la platea dei portatori di interessi collettivi connessi all'opera.

Dal punto di visto oggettivo, la delega pone come obbligatorio il dibattito pubblico per tutti i «*grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o l'assetto del territorio*» mentre l'articolo 22, sembra operare una distinzione tra dibattito pubblico facoltativo e obbligatorio, individuando solo alcune categorie specifiche per le quali il dibattito è obbligatorio, e in particolare per le ipotesi di cui al comma 2, devono essere assoggettate al dibattito pubblico:

«le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» che deve essere adottato entro il 18 aprile 2017. Si tratta di una categoria più ristretta di quella di cui al comma 1 del medesimo articolo, che ricalca tutte le ipotesi enunciate nella delega.

L'intento della delega è stato quello di rendere il dibattito pubblico obbligatorio per le tipologie di opere indicate nella delega medesima, senza che si possa operare, al loro interno, una sottodistinzione tra dibattito facoltativo e obbligatorio. Resta ovviamente fermo, in base ai principi generali sul procedimento amministrativo, che gli enti pubblici possono sottoporre a dibattito pubblico delle comunità locali altre tipologie di opere, facoltativamente.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, possono essere individuate le opere di cui al comma 1, per tipologia e soglie dimensionali.

Il Consiglio di Stato precisa, poi, che non sono regolati i tempi e le modalità con cui i portatori di interessi ed i comitati di cittadini dovranno manifestare l'interesse a partecipare. La disposizione sembra in particolare consentire la formazione di comitati ad hoc e dunque appare porsi in una prospettiva di superamento dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui la rappresentatività ed effettività degli organismi esponenziali di interessi collettivi va apprezzata ex ante, in base agli obiettivi statutariamente previsti ed all'effettivo svolgimento delle attività di cura di tali interessi. I rischi sono quelli di polverizzazione del dibattito e di ingestibilità dei lavori della conferenza, che la previsione di requisiti di effettività e rappresentatività potrebbe evitare.

In definitiva sembra che l'articolo 22, relativo a quello che viene chiamato in Francia *débat public*, sia un'occasione forse mancata, perché il *débat public* all'italiana è, indubbiamente, diverso dal modello francese ed a forte rischio di concreta ingestibilità.

Tempi e modalità per manifestare l'interesse a partecipare

GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Gli incarichi di progettazione sono trattati nella Parte I (*Ambito di applicazione, Principi, Disposizioni comuni ed esclusioni*) al Titolo III relativo alla pianificazione programmazione e progettazione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ma, per la definizione del quadro normativo hanno necessità di alcuni successivi atti.

Disciplina dei tre livelli progettuali

L'articolo 23 disciplina i livelli della progettazione, prevedendo, nel caso di appalti e concessioni di lavori, che la stessa sia articolata, come disposto al comma 1, sui seguenti 3 livelli:

- 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 2) progetto definitivo;
- 3) progetto esecutivo.

La differenza con la normativa di cui all'articolo 93 del previgente D.Lgs. n. 163/2016 consiste nella diversa denominazione del primo livello di progettazione che nel previgente D.Lgs. n. 163/2006 veniva definito «*progetto preliminare*» e che adesso con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 viene chiamato «*progetto di fattibilità tecnica ed economica*»;

Entrando nel dettaglio, per quanto concerne la progettazione al comma 3 dell'articolo 23 è precisato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sarà definita la disciplina dei contenuti dei tre livelli progettuali e che, così come disposto dall'articolo 216, comma 4, sino alla data di entrata in vigore del citato decreto (per l'emanazione del quale non è previsto alcun termine) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I e Titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

In pratica, dunque, sino all'emanazione del sopra indicato decreto, devono continuare ad essere utilizzati gli articoli dal 14 al 43 (*Progettazione e verifica del progetto nei settori ordinari*) e dal 239 al 247 (*Progettazione relativa ai Beni culturali*) del Regolamento n. 207/2010.

In pratica, sino a quando non sarà emanato il citato decreto del Ministro delle infrastrutture, continueranno ad essere in vigore i seguenti articoli del Regolamento n. 207/2010:

- Art. 14 (*Studio di fattibilità*);
- Art. 15 (*Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche*);

- Art. 16 (*Quadri economici*);
- Art. 17 (*Documenti componenti il progetto preliminare*);
- Art. 18 (*Relazione illustrativa del progetto preliminare*);
- Art. 19 (*Relazione tecnica*);
- Art. 20 (*Studio di prefattibilità ambientale*);
- Art. 21 (*Elaborati grafici del progetto preliminare*);
- Art. 22 (*Calcolo sommario della spesa e quadro economico*);
- Art. 23 (*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare*);
- Art. 24 (*Documenti componenti il progetto definitivo*);
- Art. 25 (*Relazione generale del progetto definitivo*);
- Art. 26 (*Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo*);
- Art. 27 (*Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale*);
- Art. 28 (*Elaborati grafici del progetto definitivo*);
- Art. 29 (*Calcoli delle strutture e degli impianti*);
- Art. 30 (*Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo*);
- Art. 31 (*Piano particellare di esproprio*);
- Art. 32 (*Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo*);
- Art. 33 (*Documenti componenti il progetto esecutivo*);
- Art. 34 (*Relazione generale del progetto esecutivo*);
- Art. 35 (*Relazioni specialistiche*);
- Art. 36 (*Elaborati grafici del progetto esecutivo*);
- Art. 37 (*Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti*);
- Art. 38 (*Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti*);
- Art. 39 (*Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera*);
- Art. 40 (*Cronoprogramma*);
- Art. 41 (*Elenco dei prezzi unitari*);
- Art. 42 (*Computo metrico estimativo e quadro economico*);
- Art. 43 (*Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto*);
- Art. 239 (*Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale*);
- Art. 240 (*Scavo archeologico*);
- Art. 241 (*Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale*);
- Art. 242 (*Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale*);
- Art. 243 (*Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale*);
- Art. 244 (*Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale*);
- Art. 245 (*Progettazione dello scavo archeologico*);

LA VALIDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO

La validazione del progetto è trattata all'articolo 26 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rubricato «*Verifica preventiva della progettazione*» e lo stesso disciplina, dunque, la verifica preventiva, vale a dire prima dell'inizio delle procedure di affidamento, della progettazione e, così come disposto al comma 1, la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, deve verificare la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

Le nuove disposizioni, la previgente normativa e la Legge delega

Le nuove disposizioni riproducono, nella sostanza, quelle dettate dall'articolo 112 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli dal 45 al 47 del previgente Regolamento n. 207/2010 e consentono il recepimento della prima parte del criterio contenuto all'articolo 1, comma 1, lettera *rr*) della Legge delega n. 11/2016 che prevede:

- la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento e, infatti, la lettera *d*) del comma 6 dell'articolo in esame dispone che per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento;
- il divieto, contenuto al comma 7, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione.

Verifica come attività tecnico amministrativa

La verifica della rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente è una attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione ed può essere affidata all'interno o all'esterno della stazione appaltante. Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio, dunque, con il progettista, è verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Sono, quindi, indicati gli elementi che la verifica deve accertare e i soggetti preposti alla verifica per tipologia di lavori e importi. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

Validazione del progetto

Successivamente alla verifica preventiva della progettazione occorre predisporre la validazione del progetto posto a base di gara che è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

In particolare per quanto concerne la verifica, la stessa deve accertare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Sulla verifica e validazione della progettazione è intervenuta l'ANAC nel paragrafo VIII delle Linee guida relative ad «Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» in cui viene precisato che la verifica dei progetti continua ad avere una importanza centrale in quanto ai sensi dell'articolo 205, comma 2, terzo capoverso del nuovo Codice «Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26».

**L'ANAC sulla
verifica e sulla
validazione**

L'ANAC ha sempre affermato, così come è possibile riscontrate nella deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 22 del 18 marzo 2009, l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa e quello del responsabile unico del procedimento di verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione.

Come abbiamo già precisato alla verifica della progettazione è dedicato l'articolo 26 del nuovo Codice, secondo cui la stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo 26, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, devono verificare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità.

La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori.

Ai sensi del comma 6, del citato articolo 26, i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono:

**Soggetti che
possono ef-
fettuare la
verifica della
progettazione**

- per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, il responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura stabile a supporto del RUP prevista all'articolo 31, comma 9;
- per i lavori di importo pari o maggiore ad un milione di Euro ed inferiori alla soglia comunitaria (articolo 35), gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- per i lavori di importo pari o maggiore alla soglia comunitaria ed inferiore a venti milioni di euro (articolo 35), i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'ar-

LA DIREZIONE DEI LAVORI

La direzione dei lavori inizia ad essere trattata nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nella Parte I (*Ambito di applicazione, Principi, Disposizioni comuni ed esclusioni*) al Titolo III relativo alla pianificazione programmazione e progettazione ma, per la definizione della stessa, il quadro normativo ha necessità di alcuni successivi atti.

Soggetti incaricati della direzione dei lavori

Per quanto concerne la direzione dei lavori con l'articolo 24, utilizzando parte degli articoli 90 e 92 del previgente D.Lgs. n. 163/2006, è definito chi può espletare le prestazioni relative alla direzione dei lavori. In pratica, in maniera paritetica, i progetti possono essere predisposti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni e da operatori economici esterni alla stazione appaltante meglio elencati all'articolo 46 con la precisazione che la definizione dei requisiti che devono possedere le società di professionisti, le società di ingegneria ed i loro consorzi prima contenuta agli articoli 254, 255 e 256 nel previgente Regolamento n. 207/2010, è demandata ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, entro il 18 luglio 2016 così come indicato al comma 2 del citato articolo 46 in cui viene precisato, anche, che fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, così come disposto all'articolo 216, comma 5, continueranno ad essere in vigore i seguenti articoli del Regolamento n. 207/2010:

- Art. 254 (*Requisiti delle società di ingegneria*);
- Art. 255 (*Requisiti delle società di professionisti*);
- Art. 256 (*Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria*).

Direzione dei lavori e controllo tecnico

Al comma 3 dell'articolo 101 rubricato «*Soggetti della stazione appaltante*» è precisato che il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche vigenti per le costruzioni. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 relativo al subappalto;
- svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Al comma 4 vengono, poi, precisati i compiti degli assistenti con funzioni di direttori operativi che devono collaborare con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori ed agli stessi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

Compiti dei direttori operativi

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- dirigere le lavorazioni specialistiche.

Così come disposto al comma 5, gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

Compiti degli ispettori di cantiere

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

IL COLLAUDO DEI LAVORI

Il nuovo Codice dei Contratti dedica al collaudo dei lavori gli articoli 102, 150 e 196; il primo è inserito all'interno del Titolo V (*Esecuzione*) della Parte II relativa ai Contratti di appalto per lavori servizi e forniture mentre il secondo è contenuto nel Capo III (*Appalti nel settore dei beni culturali*) sempre della Parte II; il terzo articolo, per ultimo, è posto all'interno del Titolo III (*Contraente generale*) della Parte IV relativa al *Partenariato pubblico-privato e contraente generale*.

L'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016

Con l'articolo 102, che riprende la disciplina relativa all'attività di collaudo di cui agli articoli 120 e 141 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 e con gli articoli da 215 a 238 del previgente Regolamento n. 207/2010, sono disciplinate le attività di collaudo e viene data attuazione all'articolo 1, comma 1, lettere *ll*) ed *mm*) della Legge delega n. 11/2016.

Divieto di nomina a collaudatore di specifici dipendenti P.A.

Al comma 7 una delle principali novità che scaturisce dall'articolo 1, comma 1, lettera *ll*) della Legge delega n. 11/2016 e cioè il divieto di nomina a collaudatore e a verificatore di conformità dei dipendenti pubblici appartenenti ai seguenti ruoli della Pubblica Amministrazione:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

ma anche di coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e di coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture

Il comma 8 prevede l'emanazione di un ulteriore decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, di cui non viene indicato un termine per l'emanazione e con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo.

In vigore gli artt. 215-238 del Regolamento n. 207/2010

In verità sino a quando non sarà emanato il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare

esecuzione devono continuare ad essere applicate le disposizioni di cui alla Parte II del Regolamento n. 207/2010 e, quindi, i seguenti articoli:

- Art. 215 (*Oggetto del collaudo*);
- Art. 216 (*Nomina del collaudatore*);
- Art. 217 (*Documenti da fornirsi al collaudatore*);
- Art. 218 (*Avviso ai creditori*);
- Art. 219 (*Estensione delle verifiche di collaudo*);
- Art. 220 (*Commissioni collaudatrici*);
- Art. 221 (*Visite in corso d'opera*);
- Art. 222 (*Processo verbale di visita*);
- Art. 223 (*Processo verbale di visita*);
- Art. 224 (*Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo*);
- Art. 225 (*Valutazioni dell'organo di collaudo*);
- Art. 226 (*Discordanza tra la contabilità e l'esecuzione*);
- Art. 227 (*Difetti e mancanze nell'esecuzione*);
- Art. 228 (*Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato*);
- Art. 229 (*Certificato di collaudo*);
- Art. 230 (*Verbal di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata*);
- Art. 231 (*Obblighi per determinati risultati*);
- Art. 232 (*Lavori non collaudabili*);
- Art. 233 (*Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo*);
- Art. 234 (*Ulteriori provvedimenti amministrativi*);
- Art. 235 (*Svincolo della cauzione e pagamento della rata do saldo*);
- Art. 236 (*Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica*);
- Art. 237 (*Certificato di regolare esecuzione*);
- Art. 238 (*Compenso spettante ai collaudatori*).

Purtroppo all'interno dei sopraelencati articoli ci sono parecchi riferimenti al previgente D.Lgs. n. 163/2006 che devono essere interpretati oggi come riferimenti al nuovo Codice con le immaginabili difficoltà.

Se leggiamo l'articolo 215, notiamo come nel comma 4 si fa riferimento, per i collaudi in corso d'opera, all'articolo 141, comma 7 del previgente Codice dei Contratti mentre oggi, tale riferimento è all'articolo 150, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; a differenza, quindi, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, con il nuovo Codice, il collaudo in corso d'opera è possibile soltanto per lavori relativi al settore dei beni culturali.

La sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione è, oggi, possibile, così come disposto al comma 2 dell'articolo 102 in argomento, per tutte le opere appaltate successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Ulteriore novità rispetto alla normativa vigente, è rappresentata dalla redazione prevista al comma 9, al termine del lavoro, di un consuntivo scientifico, predisposto dal direttore dei lavori, di un aggiornamento del piano di manutenzione e di una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

**Sostituzione
del certificato
di collaudo con
il certificato
di regolare
esecuzione**

I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Il nuovo Codice dei Contratti dedica ai concorsi di progettazione il Capo IV del Titolo VI (*Regimi di appalto*) della Parte II relativa ai contratti di appalto per lavori servizi e forniture e questa collocazione che coincide con quella della Direttiva 2014/24/UE conferma la volontà di trattare il lavoro intellettuale come un servizio.

I Concorsi nel nuovo Codice

Gli articoli dal 152 al 157 contengono la disciplina riguardante i concorsi di progettazione, stabilendo gli ambiti di applicazione e le esclusioni, le procedure concorsuali, la composizione della commissione giudicatrice, i concorsi di idee e altri incarichi di progettazione. Nel dettaglio gli articoli dal 152, 153 e 154 recepiscono rispettivamente gli articoli 78, 79 e 80 della Direttiva 2014/24/UE e l'articolo 155 entrambi gli articoli 81 e 82 della citata direttiva; gli articoli 156 e 157 relativi al «*Concorso di idee*» e ad «*Altri incarichi di progettazione e connessi*» sono una riproposizione rivisitata rispettivamente dell'articolo 108 e dell'articolo 91 del previgente D.Lgs. n. 163/2006. In verità un altro riferimento ai concorsi di progettazione è contenuto al comma 2 dell'articolo 23 relativo ai «*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*» in cui viene espressamente dichiarato che «*Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157*» lasciando ampia discrezionalità alle Amministrazioni di decidere in maniera del tutto soggettiva la possibilità di optare per un concorso di progettazione o di idee e disattendendo, di fatto a quanto esposto nell'articolo 1, comma 1, lettera oo) della Legge delega n. 11/2016 in cui viene espresso il principio della «*valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione*».

Linee guida ANAC

C'è, poi, da aggiungere che nelle linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti predisposte dall'ANAC in riferimento all'Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» non c'è alcun riferimento ai concorsi di progettazione ed ai concorsi di idee se non per affermare che «*Per quanto riguarda i concorsi di progettazione si rinvia alla dettagliata disciplina del Codice dei contratti, che dedica alla materia gli artt. 152 e ss.*» mentre nel previgente Regolamento n. 207/2010 ai concorsi stessi erano dedicati gli articoli 258 (*Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione*), 259 (*Concorso di idee*) e 260 (*Concorso di progettazione*) e nel dettaglio nei citati articoli 259 e 260 venivano dati utili indica-

zioni per la predisposizione dei bandi e per la valutazione delle proposte progettuali che doveva essere eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I recante «*Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione*». In verità al nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, due allegati e, precisamente, gli allegati XIX e XX si riferiscono, rispettivamente, alle informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione ed alle informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione. In pratica, dunque, nelle nuove norme mancano utili indicazioni in merito alla valutazione delle proposte progettuali lasciando liberi i commissari di scegliere quelle che ritengono più opportune e, di più, facendo sì, in tale maniera che le valutazioni diventino estremamente soggettive e senza alcun criterio generale ed oggettivamente valido.

È opportuno, poi, precisare che né le direttive europee, né la Legge delega n. 11/2016, né il D.Lgs. n. 50/2016 esplicitano il criterio di aggiudicazione che deve essere utilizzato nel caso dei concorsi di progettazione, ma, ovviamente, sia la natura della prestazione richiesta che la stessa previsione, espressa nell'articolo 155, della nomina di una commissione di gara sembrano esigere l'utilizzazione esclusiva del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se non sembra previsto dal nuovo Codice per la scelta dei commissari di gara, il ricorso all'albo tenuto dall'ANAC.

In pratica, volendo condensare in una tabella la precedente analisi, si ha la seguente situazione in cui è possibile vedere come, dopo l'abrogazione del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, non vi sia alcuna indicazione nel nuovo D.Lgs. n. 50/2016 alle procedure di valutazione che sono presenti, soltanto nell'Allegato I al D.P.R. n. 207/2010, oggi abrogato.

Criterio di aggiudicazione

	D.Lgs. n. 50/2016	Dir. 2014/24	Dir. 2014/25	D.Lgs. n. 163/2006	Reg. n. 207/2010
Articoli	– Artt. 152-154 – Art. 155 – Art. 156 – Art. 157	– Artt. 78-80 – Artt. 81-82		– Art. 108 – Art. 91	
Bandi	Allegato XIX		Allegato XIX		– Art. 259, 260
Commissioni	– Art. 77				– Art. 258
Valutazioni					Allegato I
Risultati	Allegato XX		Allegato XX		

L'articolo 152, comma 1, recependo quanto previsto dall'articolo 78 della Direttiva 2014/24/UE, stabilisce l'applicazione delle norme sui concorsi di progettazione presenti nel nuovo Codice, a favore:

- dei concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- dei concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 (STRALCIO)

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

[G.U.R.I. 19-04-2016, N. 91 – S.O. N. 10/L]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Parte I

Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

Titolo I

Principi generali e disposizioni comuni

(omissis)

Titolo II

Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione

(omissis)

Titolo III

Pianificazione programmazione e progettazione

Art. 21

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti

(omissis)

Art. 22

Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

Art. 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
 - c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
 - d) un limitato consumo del suolo;
 - e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
 - f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
 - g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
 - h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
 - i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
 - l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La



medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premiali di cui all'articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.

Art. 24

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 (Parti residuali in vigore dal 19/04/2016)

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

[G.U.R.I. 10-12-2010, N. 288 – S.O. N. 270]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;

VISTO l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

VISTO l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007; Acquisito il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

VISTI i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;

ACQUISITO il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;

VISTA la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

ACQUISITO il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio 2010;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 64, comma 6, l'inserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'attività di attestazione contrasti con il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di



fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione all'articolo 40, comma 4, lettera *f-bis*), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall'Autorità, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è attribuita l'attività di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la previsione della possibilità per l'appaltatore di conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell'importo degli stessi, favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di più ampia portata, e che non comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali l'articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, atteso che nel testo regolamentare non è presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei singoli articoli di riferimento;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore disposizione che preveda l'incompatibilità per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilità è già contemplata alla lettera e) del medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata è un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessità, non sia corretto prevedere all'articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, è applicabile per le infrastrutture strategiche limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture strategiche è dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparità di trattamento tra i componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attività ed assumono le medesime responsabilità;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nell'ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell'elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali, non sussiste incompatibilità tra l'attività di redazione della scheda tecnica e l'attività di verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che possa giustificare l'incompatibilità tra le due attività;

RITENUTO che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso